

ATTO N. 2325

DISEGNO DI LEGGE
di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 1730 del 17.11.2004)

***“Disposizioni in materia di demanio idrico, di occupazione di suolo demaniale
e di demanio lacuale”***

*Depositato al Servizio Assistenza sul Regolamento Interno,
Monitoraggio e Sviluppo Processi il 9.12.2004*

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 9.12.2004



REGIONE UMBRIA

OGGETTO: APPROVAZIONE DISEGNO DI LEGGE AVENTE PER OGGETTO DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DEMANIO IDRICO, DI OCCUPAZIONE DI SUOLO DEMANIALE E DI DEMANIO LACUALE.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

17/11/2004 n. 1730

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente	X	
LIVIANTONI CARLO	Vice Presidente	X	
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore	X	
GIROLAMINI ADA	Assessore	X	
GROSSI GAIA	Assessore	X	
MONELLI DANILO	Assessore	X	
PRODI MARIA	Assessore	X	
RIOMMI VINCENZO	Assessore		X
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : MONELLI DANILO

Direttore: TORTOIOLI LUCIANO

Segretario Verbalizzante : BITI FRANCO ROBERTO MAURIZIO

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore alle Politiche Territoriali, Ambiente e Infrastrutture avente per oggetto: "Disposizioni in materia di demanio idrico, di occupazione di suolo demaniale e demanio lacuale";

Tenuto conto del parere e delle osservazioni formulate dal Comitato Legislativo, che si allegano;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

Preso atto del parere espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali, che si allega;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalla relativa relazione;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

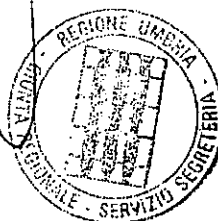
- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Disposizioni in materia di demanio idrico, di occupazione di suolo demaniale e demanio lacuale", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore Danilo Monelli a rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;
- 3) di chiedere che sia adottata la procedura d'urgenza ai sensi dell'art. 46, comma 3, del Regolamento interno del Consiglio regionale.

IL DIRETTORE : 

IL PRESIDENTE: 

IL RELATORE: 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 





Disegno di legge: "Disposizioni in materia di demanio idrico, di occupazione di suolo demaniale e di demanio lacuale".

RELAZIONE

L'art.89, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 112/1998, prevede il trasferimento dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali della gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alla derivazione di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi.

Con il presente disegno di legge si intende procedere, in attuazione delle funzioni e dei compiti trasferiti dal D.Lgs. 112/98, ad emanare prime disposizioni finalizzate a disciplinare il procedimento di concessione di derivazione di acque pubbliche nonché a determinare l'ammontare dei canoni concessori e le modalità relative alla loro riscossione.

In particolare con l'art. 2 del disegno di legge viene demandata alla potestà regolamentare della Regione la disciplina per il rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche che innovi, anche sotto l'aspetto della semplificazione amministrativa, le procedure previste dal T.U.1775/33.

Anche il comparto canoni sconta una spiccata complessità dovuta all'incoerenza degli interventi normativi succedutisi nel tempo e ad una pregressa gestione, condivisa tra più strutture periferiche e centrali del Ministero dei Lavori Pubblici e del Ministero delle Finanze, rivelatasi disorganica e attuata in modo non omogeneo sul territorio.

Emerge quindi l'improcrastinabile necessità di porre mano ad un efficace riordino del settore innovando innanzi tutto la disciplina delle modalità di versamento dei canoni, in ordine ai quali si prevede che, a far data dal 1 gennaio 2005, gli stessi sono dovuti per anno solare (Art. 4), superando in tal modo il pregresso sistema, fondato di norma sul pagamento per anno di concessione e non per anno solare; sarà quindi possibile effettuare ad un data certa una sistematica verifica dei pagamenti effettuati conseguendo, da un lato, una più razionale ed agevole gestione contabile, dall'altro maggior efficienza nell'amministrazione economica degli introiti.

L'art. 3, comma 1, del disegno di legge, demanda alla Giunta regionale la determinazione dei canoni riferiti al demanio lacuale ed alle utilizzazioni delle pertinenze idrauliche. Così come è demandata (comma 4) alla Giunta regionale la determinazione dei canoni per le derivazioni di acque pubbliche sulla base di principi quali il risparmio idrico (irrigazione a



goccia o conversioni colturali verso produzioni meno idroesigenti), la tutela dei corpi idrici, la riqualificazione e l'utilizzo a scopo plurimo della risorsa acqua.

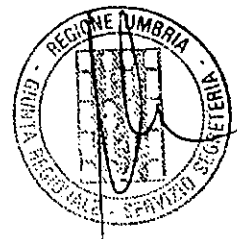
Al momento attuale i canoni in vigore sono quelli stabiliti dalla L. n. 36/94. Il disegno di legge, a modifica di quanto fino ad oggi osservato, prevede che il canone minimo dovuto per le utenze di derivazione di acque pubbliche, non può essere inferiore a € 17,00 – Importo minimo esigibile-(art.3 comma 6).

L'art.5 prevede un automatico rinnovo delle concessioni di derivazione di acque pubbliche scadute, previa comunicazione del titolare della concessione di avvalersi di tale facoltà entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge. Questo al fine di regolarizzare le situazioni pregresse con esclusione dei casi previsti al comma 3 dello stesso articolo.

La L. 5 gennaio 1994, n. 36, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche" dispone all'art 1, comma 1, che "tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche."

E l'art.34, comma 1, della L. 36/94, prevede la facoltà per coloro che, prima dell'entrata in vigore della legge 36/94, utilizzavano acque non iscritte nell'elenco delle acque pubbliche, di far valere il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica ai sensi del sopra citato art. 1, entro il termine fissato all'art.34,comma1, della stessa legge 36/94.

Questo termine, prorogato nel corso degli anni, è scaduto il 30 giugno 2003. Atteso che ad oggi risulta che molti utilizzatori di acque superficiali e profonde non hanno provveduto a presentare istanza per il riconoscimento o la concessione di utilizzo, risulta opportuno fissare allo scopo l'ulteriore termine del 31 dicembre 2005 (art. 5 al comma 1).



Disegno di legge: "Disposizioni in materia di demanio idrico, di occupazione di suolo demaniale e di demanio lacuale".

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, detta i criteri e le modalità per la concessione di acqua pubblica, per l'occupazione di suolo demaniale e per il demanio lacuale.

Art. 2.

(Canoni concessori delle pertinenze idrauliche e delle spiagge lacuali)

1. Gli importi dei canoni dovuti per l'utilizzo delle pertinenze idrauliche e delle spiagge lacuali, nonché le eventuali riduzioni o esenzioni, sono determinati, per tipologie di opere, con deliberazione della Giunta regionale.

2. Gli importi dei canoni di cui al comma 1 sono adeguati automaticamente, con cadenza annuale, sulla base della variazione dei prezzi accertati dall'ISTAT nell'anno precedente.

3. Il pagamento dei canoni di cui al comma 1 è riferito all'anno solare. L'importo è versato entro il mese di febbraio di ciascun anno.

4. La Giunta regionale, ogni tre anni, procede alla rideterminazione, anche in diminuzione, di tutte o di alcune tipologie di canoni di cui al comma 1.

Art. 3.

(Canoni concessori per la derivazione di acqua pubblica)

1. Gli importi dei canoni dovuti per la derivazione di acqua pubblica sono determinati con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto dei principi di risparmio, tutela, riqualificazione e utilizzo a scopo plurimo della risorsa acqua.

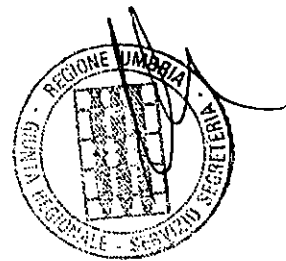
2. Gli importi dei canoni di cui al comma 1 sono adeguati automaticamente, con cadenza

annuale, sulla base degli indici di inflazione programmata.

3. Il pagamento dei canoni di cui al comma 1 è riferito all'anno solare. L'importo è versato entro il mese di febbraio di ciascun anno.

4. La Giunta regionale, ogni tre anni, procede alla rideterminazione, anche in diminuzione, di tutte o di alcune tipologie di canoni di cui al comma 1.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2005 i canoni annui minimi relativi alle utenze di acqua pubblica sono fissati in diciassette euro.



Art. 4.

(Autorità territoriali di ambito)

1. Le Autorità territoriali di ambito - A.A.T.O sono titolari delle concessioni di derivazione ad uso idropotabile e delle occupazione di pertinenze idrauliche utilizzate per l'erogazione dei servizi idrici integrati.

2. Le province provvedono d'ufficio al subentro nella titolarità delle concessioni di cui al comma 1 ed ai conseguenti adempimenti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Le A.A.T.O. subentrano nei rapporti dei precedenti concessionari dalla data della volturazione.

Art. 5.

(Addizionale)

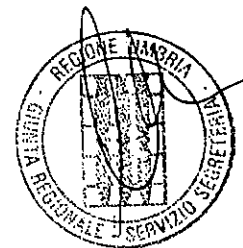
1. E' istituita l'addizionale prevista all'articolo 18, comma 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 36. La Giunta regionale determina la percentuale entro il limite stabilito dall'articolo 18, comma 4 della l. 36/1994.

Art. 6.

(Pagamento canoni)

1. I soggetti che sono titolari di concessioni con scadenza infrannuale all'entrata in vigore della presente legge, sono tenuti, per l'annualità successiva, al pagamento di un canone rapportato al periodo intercorrente tra l'originaria scadenza infrannuale e il 31 dicembre.

Art. 7.
(Esenzione dal canone)



1. Le operazioni di taglio e asporto di alberi e arbusti dagli argini e dalle aree golenali demaniali effettuate nell'ambito di piani di manutenzione approvati dalle province, sono esenti dal pagamento del canone.

Art. 8.
(Rinnovi)

1. Il termine per la presentazione dell'istanza di concessione con breve istruttoria di cui all'articolo 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è fissato al 31 dicembre 2005.

2. Le concessioni di derivazione di acque pubbliche scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rinnovate per cinque anni. I titolari di concessione interessati, proseguono l'attività di prelievo dandone comunicazione alla provincia competente entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono escluse dal rinnovo di cui al comma 2 le concessioni di derivazione che hanno formato oggetto di apposita domanda già respinta e quelle che sono state dichiarate decadute dal diritto di derivare acqua pubblica. Sono esclusi inoltre i rinnovi e i rilasci di nuove concessioni di derivazione laddove il fabbisogno idrico per l'uso richiesto è soddisfatto da contigue reti idriche, civili, industriali o irrigue, destinate all'approvvigionamento per lo stesso uso.

Art. 9.
(Norma finale)

2. La Giunta regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge disciplina con proprio atto criteri e modalità per il rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica.



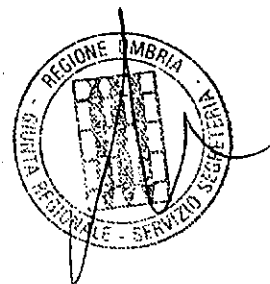
REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
Presidenza della Giunta regionale

Comitato Legislativo

Regione dell'Umbria Giunta Regionale
Segreteria Presidenza G. Regionale
Prot. Uscita del 09/11/2004
nr. 0172624
Classifica: I.14


6

NOV. 2004



Al Direttore regionale alle
politiche territoriali ambiente e
infrastrutture

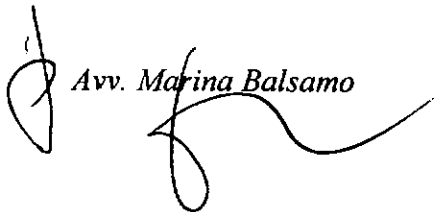
Ing. Luciano Tortoioli

Sede

Oggetto: Disegno di legge: "Disposizioni in materia di demanio idrico e di occupazione di suolo demaniale e demanio lacuale".

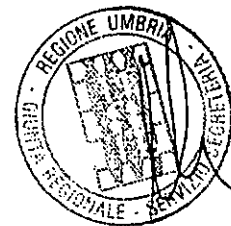
Con riferimento alla Sua nota prot. n. 161893 del 20 ottobre 2004 si comunica che il Comitato legislativo, nella seduta del 26 ottobre 2004, ha espresso parere favorevole sulla proposta del disegno di legge in oggetto nel testo che si allega, concordato con i rappresentanti della Sua Direzione Brizi Corrado e Droghetti Lucia.

Cordiali saluti.


Avv. Marina Balsamo

Allegati: n. 1 d.d.l.

DF
Leti par fav Tortoioli 26-10.doc



CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI dell'UMBRIA

l.r. 14 Ottobre 1998, n.34

Prot. 189

Perugia, 16 settembre 2004

Regione dell'Umbria Giunta Regionale

Direzione Politiche Territoriali

Prot. Entrata del 13/10/2004

nr. 0158433

Classifica: XIII.10



REGIONE DELL'UMBRIA	
DIREZIONE POLITICHE TERRITORIALI	
DATA arrivo	13 OTT. 2004
POSIZIONE INDIVIDUALE	VISTO dal Dirigente
VISTO del Direttore	

Al Presidente della Giunta Regionale

Maria Rita Lorenzetti

All'Assessore Regionale

Daniilo Monelli

LORO SEDI

Oggetto: Parere su : "Legge regionale Prime disposizioni per la disciplina di concessione di acqua pubblica e di occupazione di suolo e demanio lacuale".

Si comunica che il Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 15 settembre 2004 ha espresso, all'unanimità, parere favorevole con la seguente integrazione:

all'art.4 dopo il comma 4), aggiungere un comma 5) del seguente tenore: "Le Province provvedono d'ufficio alla volturazione delle concessioni ed ai conseguenti adempimenti entro mesidall'entrata in vigore della presente legge. Le Autorità d'Ambito, di cui alla Legge regionale 43/97 subentrano dalla volturazione, nei rapporti dei precedenti concessionari".

Cordiali saluti.

Il Segretario
Fabrizio Galilei

25 NOV. 2004

Il Presidente
Renato Locchi

IL DIRIGENTE

REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "Disposizioni in materia di demanio idrico, di occupazione di suolo demaniale e di demanio lacuale".

COMITATO LEGISLATIVO
Il Segretario
Dr.ssa Donatella Furia

Art. 1.
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, detta i criteri e le modalità per la concessione di acqua pubblica, per l'occupazione di suolo demaniale e per il demanio lacuale.

Art. 2.
(Canoni concessori delle pertinenze idrauliche e delle spiagge lacuali)

1. Gli importi dei canoni dovuti per l'utilizzo delle pertinenze idrauliche e delle spiagge lacuali, nonché le eventuali riduzioni o esenzioni, sono determinati, per tipologie di opere, con deliberazione della Giunta regionale.

2. Gli importi dei canoni di cui al comma 1 sono adeguati automaticamente, con cadenza annuale, sulla base della variazione dei prezzi accertati dall'ISTAT nell'anno precedente.

3. Il pagamento dei canoni di cui al comma 1 è riferito all'anno solare. L'importo è versato entro il mese di febbraio di ciascun anno.

4. La Giunta regionale, ogni tre anni, procede alla rideterminazione, anche in diminuzione, di tutte o di alcune tipologie di canoni di cui al comma 1.

Art. 3.
(Canoni concessori per la derivazione di acqua pubblica)

1. Gli importi dei canoni dovuti per la derivazione di acqua pubblica sono determinati con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto dei principi di risparmio, tutela, riqualificazione e utilizzo a scopo plurimo della risorsa acqua.

2. Gli importi dei canoni di cui al comma 1 sono adeguati automaticamente, con cadenza

REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

annuale, sulla base degli indici di inflazione programmata.

3. Il pagamento dei canoni di cui al comma 1 è riferito all'anno solare. L'importo è versato entro il mese di febbraio di ciascun anno.

4. La Giunta regionale, ogni tre anni, procede alla rideterminazione, anche in diminuzione, di tutte o di alcune tipologie di canoni di cui al comma 1.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2005 i canoni annui minimi relativi alle utenze di acqua pubblica sono fissati in diciassette euro.

COMITATO LEGISLATIVO
Il Segretario
D.ssa Donatella Furla

Art. 4.

(Autorità territoriali di ambito)

1. Le Autorità territoriali di ambito - A.A.T.O. sono titolari delle concessioni di derivazione ad uso idropotabile e delle occupazioni di pertinenze idrauliche utilizzate per l'erogazione dei servizi idrici integrati.

2. Le province provvedono d'ufficio al subentro nella titolarità delle concessioni di cui al comma 1 ed ai conseguenti adempimenti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Le A.A.T.O. subentrano nei rapporti dei precedenti concessionari dalla data della volturazione.

Art. 5.

(Addizionale)

1. E' istituita l'addizionale prevista all'articolo 18, comma 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 36. La Giunta regionale determina la percentuale entro il limite stabilito dall'articolo 18, comma 4 della l. 36/1994.

Art. 6.

(Pagamento canoni)

1. I soggetti che sono titolari di concessioni con scadenza infrannuale all'entrata in vigore della presente legge, sono tenuti, per l'annualità successiva, al pagamento di un canone

rapportato al periodo intercorrente tra l'originaria scadenza infrannuale e il 31 dicembre.

Art. 7.
(Esenzione dal canone)

1. Le operazioni di taglio e asporto di alberi e arbusti dagli argini e dalle aree golenali demaniali effettuate nell'ambito di piani di manutenzione approvati dalle province, sono esenti dal pagamento del canone.

Art. 8.
(Rinnovi)

1. Il termine per la presentazione dell'istanza di concessione con breve istruttoria di cui all'articolo 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è fissato al 31 dicembre 2005.

2. Le concessioni di derivazione di acque pubbliche scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rinnovate per cinque anni. I titolari di concessione interessati, proseguono l'attività di prelievo dandone comunicazione alla provincia competente entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono escluse dal rinnovo di cui al comma 2 le concessioni di derivazione che hanno formato oggetto di apposita domanda già respinta e quelle che sono state dichiarate decadute dal diritto di derivare acqua pubblica. Sono esclusi inoltre i rinnovi e i rilasci di nuove concessioni di derivazione laddove il fabbisogno idrico per l'uso richiesto è soddisfatto da contigue reti idriche, civili, industriali o irrigue, destinate all'approvvigionamento per lo stesso uso.

Art. 9.
(Norma finale)

1. La Giunta regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge disciplina con proprio atto criteri e modalità per il rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica.

COMITATO LEGISLATIVO
Il Segretario
D^{ssa} Donatella Faria

Perugia, il **01 DIC. 2004**
Per copia conforme
all'originale



IL DIRIGENTE